Codice DB1016

D.D. 17 settembre 2012, n. 652

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/09, art. 43 e s.m.i.. "Interventi forestali Rassa". Comune di Rassa (VC). Proponente: Comune di Rassa. Valutazione di Incidenza rispetto alla ZPS IT1120027 "Alta Valsesia, Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba".

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza all'esecuzione dell'intervento di "Interventi Forestali Rassa", nel Comune di Rassa (VC), proposto dal Comune di Rassa, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- il numero di soggetti arborei da rilasciare per l'invecchiamento a tempo indefinito dovrà essere incrementato sino a non meno di quattro per ettaro, inserendo tra questi anche esemplari di faggio (che dovranno costituire almeno il 10% del contingente). Quelli già selezionati per tale scopo, alla luce del fondamentale ruolo nel mantenimento della biodiversità forestale svolto dai grandi alberi e fatta salva la necessità di prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico evidenziata dal proponente, dovranno essere integrati almeno in parte con individui appartenenti alle classi diametriche maggiori (D \geq 90 cm per *Abies alba* e D \geq 60 cm per *Fagus sylvatica*), modificando, se necessario, la martellata già effettuata. Le piante così individuate dovranno essere contrassegnate e numerate in modo chiaro con vernice indelebile di colore rosso;
- dovranno essere salvaguardati gli alberi con cavità o fessure nel fusto; tra questi è opportuno venga selezionata, per quanto possibile, parte degli ulteriori individui arborei da rilasciare di cui al punto precedente;
- tutti gli alberi morti caduti a terra, i tronchi e le ceppaie marcescenti dovranno essere salvaguardati in quanto habitat della briofita *Buxbaumia viridis*, specie inserita nell'All. II della D.H. e nella Lista Rossa nazionale (ANPA, 2001) con status "CR" (gravemente minacciata);
- per limitare il disturbo dell'avifauna ed in particolare il periodo di nidificazione, i lavori dovranno avvenire al di fuori del periodo compreso tra il 30 aprile ed il 15 luglio;
- al fine di mantenere condizioni ecologiche idonee per *Bonasa bonasia*, dovranno essere salvaguardati tutti i nuclei di rinnovazione affermata e lo strato arbustivo presente, nonché mantenuto o incrementato l'attuale grado di eterogeneità strutturale del popolamento;
- dovranno essere sempre adottati tutti gli accorgimenti necessari a minimizzare i danni alle piante rilasciate ed alla vegetazione;
- le linee di teleferica utilizzate per il concentramento e l'esbosco dovranno essere collocate in modo da ridurre al minimo indispensabile l'interferenza con gli ambienti attraversati, ovvero l'ampiezza del varco ed il taglio piante per la loro posa e mantenute esclusivamente per il tempo strettamente necessario. Per ridurre al minimo il rischio di collisione con i cavi da parte dell'avifauna, le funi dovranno essere posizionate preferibilmente ad un'altezza superiore a quella della cima degli alberi e, contestualmente allo smantellamento delle linee, dovranno essere completamente rimossi tutti gli eventuali ancoraggi e rinvii montati su alberi;
- inoltre, per consentire le attività di verifica e controllo e l'impostazione del monitoraggio di cui all'art. 46 della L.R. 19/2009 e s.m.i., il Direttore dei Lavori dovrà inviare con congruo anticipo alla struttura "Ambiente e Natura" (AT03) di Arpa Piemonte una comunicazione riguardo la data di inizio lavori corredata dall'elenco, con indicazione di specie, diametro e posizione (espressa in coordinate UTM WGS84) delle piante rilasciate a tempo indefinito di cui al punto a), nonché la data

del collaudo di cui all'art. 38 del Capitolato d'oneri allegato alla documentazione oggetto della presente valutazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della 1.r. 22/2010.

Il Dirigente Vincenzo Maria Molinari